



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
18/09/2014 U-rsp/5281/2014



U-AZ/14

Circ. n. 420/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri – impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio di disciplina per ragioni di salute – assenza di soluzione espressa – richiesta urgente di parere – **risposta del Ministero della Giustizia** datata 23 luglio 2014 – reintegrazione numerica dell'organismo e designazione di un Presidente temporaneo

Con la presente si trasmettono in allegato la richiesta di parere CNI e la risposta del Ministero della Giustizia su di una problematica emersa nella prassi riguardo il funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali.

Il caso riguardava un Presidente del Consiglio di disciplina impossibilitato a svolgere le funzioni per ragioni di salute, senza che fossero state presentate le dimissioni.

Dato che l'**impedimento** era **di carattere transitorio** (la nota dell'Ordine trattava di "impossibilità momentanea" a prendere parte alle attività), non poteva – a parere del Consiglio Nazionale - venire in rilievo la soluzione dettata dal comma 8

dell'art.5 del *Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali*, che fa riferimento al “venir meno” “a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione” (v. la richiesta di parere CNI del 2/07/2014, allegata).

Nello stesso tempo, una soluzione si rendeva necessaria, non potendo il Consiglio di disciplina funzionare regolarmente, in assenza della figura cui la normativa attribuisce rilevanti compiti di direzione e coordinamento dell'organismo.

Il CNI aveva quindi prospettato la soluzione basata sul richiedere al Presidente del Tribunale (qualora già non vi fosse una *graduatoria* nell'elenco dei componenti supplenti) di indicare, **tra i supplenti già nominati**, un consigliere che entri a far parte dei componenti effettivi. Una volta ristabilita la pienezza e integrità dell'organismo, la carica del Presidente del Consiglio di disciplina verrebbe poi ad essere individuata secondo gli ordinari criteri di legge (anzianità di iscrizione all'albo degli Ingegneri, oppure – in caso di membri esterni – anzianità anagrafica).

Ovviamente, al venir meno dell'impedimento transitorio del Presidente, il consigliere subentrato rientrerebbe nei ranghi dei componenti supplenti (si avrebbe, cioè, una ipotesi di “sostituzione temporanea”).

Alla richiesta di parere CNI prot. n.3996 del 2/07/2014, il Ministero della Giustizia ha risposto con nota del 22 luglio 2014, prot. m_dg.DAG.23/07/2014.0103229.U, relativa all'oggetto.

L'Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, dopo un riassunto della questione, ha affermato che **la soluzione proposta dal CNI**, basata su di una interpretazione analogica, “**appare**, ad avviso di questo Ufficio, **compatibile ed in linea con le previsioni di regolamento** ed è in effetti necessaria, perché il corpo di norme non contempla la situazione considerata”.

E' appena il caso di sottolineare come la risposta ministeriale preveda la validità della soluzione indicata non solamente nell'ipotesi di “impedimento temporaneo” del

Presidente del Consiglio di disciplina, ma anche “di uno dei consiglieri”.

Si rimanda comunque all'integrale lettura della nota del Ministero Vigilante allegata.

Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento per il risultato ottenuto – in tempi brevissimi – e confida che il parere del Ministero della Giustizia (datato 22 luglio 2014, ma con protocollo del 23 luglio) garantisca certezza del diritto e correttezza dell'azione alla condotta dei Consigli di disciplina territoriali.


Esso potrà, infatti, essere validamente utilizzato non soltanto dall'Ordine richiedente, ma anche da tutti quelli che, in futuro, si venissero a trovare nella medesima condizione.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Richiesta di parere CNI del 2/07/2014 ;
- 2) Parere Ministero della Giustizia prot. Dag. n. 103229.U del 23/07/2014.

MC0209Circ

ALL. 1




CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
02/07/2014 U-nd/3996/2014



/U-AZ/14

Raccomandata A/R

Anticipata via fax
al num. 06-68897350

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale della Giustizia
Civile
Ufficio III – Reparto II
Via Arenula 70
00186 Roma

“ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it”

E p.c.

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Legislativo
Via Arenula 70
00186 Roma

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Padova

Oggetto: Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli
Ingegneri – DPR 7 agosto 2012 n.137 e Regolamento
per la designazione dei componenti i Consigli di
disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri –

via IV Novembre, 114
00187 Roma, Italy
tel. +39 06 6976701
segreteria@eni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttolingegneri.it

impedimento “temporaneo” del Presidente del Consiglio di disciplina per ragioni di salute - assenza di soluzione espressa - richiesta urgente di parere - prot. CNI n. 2941

Con la presente si richiede l'autorevole parere del Ministero della Giustizia - Autorità Vigilante sulla professione di Ingegnere e parte attiva nell'approvazione del DPR 7 agosto 2012 n.137 (“Regolamento recante riforma degli Ordinamenti professionali”) e del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli ordini degli Ingegneri, a norma dell'art.8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n.137, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.22 del 30 novembre 2012 - su di una peculiare questione sollevata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova (v. allegato).

E' successo che il Presidente del nominato e da poco insediato Consiglio di disciplina territoriale si sia ammalato e si trovi tutt'ora in ospedale. L'Ordine ha ricevuto dal coniuge certificazione medica attestante la sua “impossibilità momentanea” a prendere parte alle attività del Consiglio di disciplina.

L'Ordine territoriale - e il CNI concorda sul punto - afferma che la disciplina vigente non contempla una soluzione espressa per il caso specifico, dovendosi ritenere, almeno *prima facie*, che l'ipotesi prevista dal comma 8 dell'art.5 del Regolamento di disciplina (“All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione si provvede attingendo dall'elenco dei supplenti già nominati...”) sia da riferire a situazioni di impedimento definitivo ed assoluto e quindi *non ad impedimenti di carattere temporaneo* (così anche l'art.8, comma 5, del DPR 137).

Allo stesso tempo, l'attuale normativa per l'esercizio della funzione disciplinare non prevede la figura del Vice presidente o del Presidente supplente, né sembra possibile la nomina “temporanea”, *ex novo*, di un supplente, mettendo in moto la procedura prevista dal terzo periodo del comma 8 dell'art.5 Reg. disciplina, dato che altrimenti (come correttamente posto in evidenza sempre dall'Ordine richiedente) si avrebbe la contestuale presenza di due componenti formalmente in carica (uno in più rispetto a quello previsto *ex art.2, comma 2, primo periodo, del*

Regolamento di disciplina) e la paradossale situazione, al venir meno dell'impedimento del sostituito, di dover "revocare" la nomina di uno dei due, con tutti i conseguenti problemi sul piano giuridico e pratico.

Il problema è ancora più serio nel momento in cui ad essere "impedito temporaneamente" (come accennato, non si tratta di un malessere risolvibile in pochi giorni, ma addirittura di un ricovero) è lo stesso Presidente del Consiglio di disciplina territoriale, ovvero che la figura che - in base al Regolamento approvato dal CNI, sulla base del parere vincolante del Ministero della Giustizia - svolge anche compiti propulsivi, di indirizzo, di coordinamento e di organizzazione dell'attività del Consiglio di disciplina territoriale e quindi dei vari Collegi di disciplina in cui esso si articola (basti pensare che è il Presidente del Consiglio di disciplina, sulla base di criteri predeterminati, a ripartire le pratiche tra i diversi Collegi di disciplina).

In ogni caso, *l'Ordine territoriale chiede un pronunciamento che ricomprenda anche l'ipotesi di impedimento temporaneo di qualsiasi componente del Consiglio di disciplina* (v. allegato).

Una soluzione potrebbe essere, ad avviso del CNI, quella di richiedere al Presidente del Tribunale - soggetto deputato a nominare i componenti del Consiglio di disciplina territoriale all'interno di un elenco di nominativi predisposto dal Consiglio dell'Ordine territoriale - di indicare, tra i supplenti già nominati, un consigliere che entri a far parte dei componenti effettivi, (ristabilendo la completezza del Consiglio di disciplina), mentre in seguito, applicando gli ordinari criteri (anzianità di iscrizione o anagrafica, in caso di presenza di membri esterni), verrà individuato - all'interno del *plenum* - il soggetto incaricato di fare le veci del Presidente, fino alla sua completa guarigione (una specie di Presidente *supplente*). Al termine dell'impedimento, il consigliere chiamato a far parte degli effettivi rientrerebbe nei ranghi dei componenti supplenti.

Tale soluzione avrebbe il pregio di non alterare la composizione del Consiglio di disciplina (il componente in questione *fa già parte del Consiglio di disciplina territoriale*, tra i membri supplenti) e permetterebbe di rispettare la *ratio* della normativa, che richiede l'integrità e la completezza dell'organismo e l'assenza di soluzioni di continuità nel suo funzionamento.

Quanto sopra, preme specificare, in quanto – come nel caso di specie risulta essere accaduto – l'interessato (anche se, in ipotesi, caduto in malattia) non compia (o non sia in grado di compiere) il gesto delle dimissioni spontanee dalla carica di Presidente/ Consigliere rivestita.


E' appena il caso di rilevare come la delicatezza della problematica richieda un pronunciamento al massimo livello, quale quello ministeriale, non potendo il Consiglio Nazionale – oltretutto autorità giurisdizionale di secondo livello in materia disciplinare – intervenire e rendere indicazioni vincolanti per quanto concerne l'attività dei Consigli di disciplina territoriali.

Il qualificato avviso del Ministero della Giustizia appare inoltre necessario per garantire uniformità di trattamento della fattispecie a livello nazionale, individuando una soluzione che sia di guida ed ausilio per tutti i Consigli di disciplina territoriali operanti presso gli Ordini degli Ingegneri.

Nel caso di Padova, poi, l'urgenza di una risposta è data anche dalla necessità di esaminare ed affrontare tempestivamente casi personali di professionisti che hanno di recente interessato le cronache nazionali.

In attesa di un cortese, sollecito riscontro, si porgono i sensi della più viva stima.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Richiesta parere Ordine degli Ingegneri di Padova del 12 maggio 2014.

ALL. 2

conf. e
M. Lupel



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

24/07/2014 E-rsp/4501/2014




Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Ufficio III



n. d. g. DAG. 23/87/2014. 8163229.0

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via IV Novembre 114

00187 ROMA

OGGETTO: Consigli territoriali di disciplina ex art. 8 comma 2 DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Impedimento del Presidente impedito - Sostituzione - Richiesta di parere (Nota Consiglio Nazionale Prot. DAG 8.07.2014 n. 96160)

Lo scrivente Consiglio Nazionale, con la nota in oggetto, sottopone a questo Ufficio un dubbio interpretativo, sollevato dall'Ordine degli Ingegneri di Padova, circa i criteri di sostituzione del presidente del consiglio di disciplina affetto da impedimento di carattere transitorio. Secondo il Consiglio scrivente, tale situazione non troverebbe adeguata soluzione nell'assetto normativo di riferimento, poiché il vigente Regolamento professionale per la designazione dei componenti i consigli di disciplina, approvato nella seduta del 23.11.2012 contemplerebbe, all'art. 5 comma 8, il caso, diverso, di impedimento di carattere assoluto, riferito infatti alle ipotesi di decesso, dimissioni o altra ragione. La lacuna normativa, continua l'esponente, sarebbe aggravata dalla mancata previsione della figura di un vicepresidente con funzioni.

Per ovviarvi, il Consiglio scrivente propone una soluzione incentrata sulla applicazione analogica del meccanismo previsto ex art. 5 comma 8 Reg. per l'ipotesi di impedimento assoluto definitivo di uno dei consiglieri ovvero procedendo alla nomina, da parte del Presidente del Tribunale, di un consigliere scelto dall'elenco dei supplenti già nominati.

Tale interpretazione analogica appare, ad avviso di questo Ufficio, compatibile ed in linea con le previsioni di regolamento ed è in effetti necessaria poiché il corpo di norme non contempla la situazione considerata.

Del resto, il procedimento descritto all'art. 5 comma 8, sembra espressamente riferibile, stando al tenore testuale della disposizione (che contiene l'espressione "venir meno"), ad un impedimento di carattere definitivo di uno dei consiglieri ma non si ravvisano ostacoli, ad avviso di questa Direzione Generale, ad una sua estensione anche alle ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente o di uno dei consiglieri.

Ne conseguirà, in tali casi, la necessità di dover procedere alla reintegrazione numerica dell'organo, attingendo all'elenco dei supplenti già formato dal Presidente; in seguito si procederà alla immediata designazione, in seno al consiglio così ricostituito, di un Presidente temporaneo, da individuare in applicazione dei criteri ex art. 2 comma 2 secondo periodo, secondo cui: *"Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica"*.

Nulla esclude, peraltro, che il consigliere supplente possa assumere, avendone i requisiti soggettivi, le funzioni presidenziali fino al rientro del titolare.

Resta inteso che al rientro del titolare, il supplente dovrebbe recedere dalla carica, tornando nei ranghi dei componenti supplenti, e tanto anche al fine di ristabilire la parità numerica di cui all'art. 2 comma 2 Reg.

Roma, 22 luglio 2014

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti



Da "DAG Civile - Ufficio 3 - Certificata" <ufficio3.dgcivile.dag@giustiziacert.it>

A "segreteria@ingpec.eu" <segreteria@ingpec.eu>

Data mercoledì 23 luglio 2014 - 12:22

Richiesta di parere inerente consigli territoriali di disciplina. Rif.to Vs. prot. u-nd/3996/2014 del 2.07.2014

Allegato(i)

Prot. Dag n. 103229.U del 23.07.2014 - Rich. parere al C.N.I. rif.to Nota 3996_2014 uscita del 2.07.2014.pdf (726 Kb)